REGOLAMENTO (CE) N. 192/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1995

che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 della Commissione [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto sono state fissate nel regolamento (CE) n. 88/95 della Commissione [3];

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [5], sono utilizzati per conventire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95 [7];

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CE) n. 88/95 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono modificate conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
(2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.
(3) GU n. L 14 del 20. 1. 1995, pag. 12.
(4) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(5) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
(6) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
(7) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 1995, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Importo delle restituzioni (1)
1107 10 19 000	47,00
1107 10 99 000	77,00
1107 20 00 000	90,00

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.